

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE "DELFINI DI TERRA" A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN VIA GIOVANNI
DELLA CASA 19

Numero REA: BN - 112624

Codice fiscale: 01341970620

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

	<i>gillo)</i>	
	ALLEGATO "A" alla Raccolta n.890	
	 STATUTO	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ART.1)- E' costituita, con sede in Benevento, una società cooperativa sociale a responsa-	
	bilità limitata sotto la denominazione COOPERATIVA SOCIALE "DELFINI DI TERRA" A	
	R.L..	
	La cooperativa potrà istituire (e altresì modificare e sopprimere) sedi secondarie, nonchè fi-	
	liali operative, anche al di fuori della sede sociale sia in territorio nazionale che all'estero,	
	nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.	
	La Cooperativa trae origine dall'incontro di diverse culture sociali legate intimamente	
	dall'interesse per la promozione umana: l'impegno laico, l'impegno religioso in particolare	
	quello cattolico, l'impegno sociale ispirato a San Vincenzo de' Paoli.	
	Prima convinzione della Cooperativa Sociale "Delfini di terra" è che l'altro sia una diversità	
	da amare, che la diversità sia una ricchezza sociale, che il rispetto dell'identità di ognuno	
	sia un valore imprescindibile per una coalizione di forze sociali volta alla promozione di per-	
	corsi di solidarietà che abbiano lo sguardo sempre attento sull'umano.	
	Le convinzioni dei soci fondatori della presente Cooperativa sono:	
	1. Preferire la cultura del NOI alla cultura dell'IO, nelle rispetto delle identità di ciascuno; ----	
	2. Considerare i poveri, gli oppressi, gli emarginati, i giovani e le donne in difficoltà, gli e-	
	sclusi in genere, persone fondamentali per la crescita della Cooperativa stessa, più che	
	semplici utenti;	
	3. E' meglio ridare la voce a coloro cui è stata tolta, che essere voce di chi non ne ha;	
	4. L'altro è sempre un diverso;	
	5. Prima ancora che impresa la Cooperativa è innanzitutto una Comunità di uomini, un cen-	

	tro di aggregazione, di interazione ed integrazione, di scambio positivo tra i soci, i cittadini	
	e la comunità locale;	
	6. Il lavoro non è una dimensione individuale, ma sociale; la lotta alla disoccupazione è un	
	impegno di altissima promozione sociale territoriale.	
	La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2080	
	Potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge con delibera dell'Assem-	
	blea Straordinaria.	
	ART.2)- La Cooperativa ha come oggetto la creazione di opportunità di lavoro per i propri	
	soci lavoratori al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali, secon-	
	do le scelte e le modalità del lavoro decise dagli stessi, così come previsto dalla legge	
	142/01.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività sia con i privati che con Enti Pubblici parte-	
	cipando a gare, appalti e/o trattative private e stipulare con essi convenzioni.	
	Uno degli scopi della cooperativa è anche quello di ottenere mediante la gestione in forma	
	associata di attività economiche l'elevazione morale culturale e professionale degli aderenti.	
	La società, sulla base di questi presupposti, potrà gestire oltre ad attività economiche e so-	
	ciali, anche attività ricreative tali da favorire il migliore raggiungimento degli scopi di cui	
	sopra.	
	La Cooperativa, senza fini di lucro ed in spirito di mutualità, si propone di svolgere	
	le seguenti attività di tipo A ex articolo 1 L. 381/91:	
	a) assistenza alle persone ed ai minori a rischio e/o con svantaggio di natura psi-	
	chica;	
	b) assistenza geriatrica;	
	c) assistenza alle persone con disturbi alcool-correlati;	
	d) assistenza ai malati oncologici;	

	e) gestione di centri sociali, centri diurni, di case famiglia proprie e/o di terzi, case	
	di riposo e servizi residenziali a diverse tipologie di utenti (minori, disabili, anzia-	
	ni, tossicodipendenti, detenuti, persone con disturbi alcool-correlati ed altre perso-	
	ne in stato di bisogno);	
	f) trasporto con mezzi propri e di terzi di tutte le utenze che interessano le assi-	
	stenze sanitarie e sociali;	
	g) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale,	
	nonché attività di ricerca e di consulenza;	
	h) Servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazio-	
	ne, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola od altre strutture	
	di accoglienza, asili nido, centri diurni o e centri di servizio, appositamente allesti-	
	ti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	i) organizzazione di congressi, conferenze, concerti e manifestazioni così come di	
	attività di promozione e sensibilizzazione delle istituzioni a favore delle persone	
	deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	j) la Cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico ed aziendale, la ri-	
	strutturazione del potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di pro-	
	grammazione pluriennale sempre finalizzate allo svolgimento o all'ammoderna-	
	mento aziendale, ai sensi della legge 31/01/92 n.59 ed eventuali norme modifica-	
	tive ed integrative.	
	Onde meglio favorire il reinserimento sociale dei soggetti emarginati, la cooperativa potrà	
	svolgere le seguenti attività di tipo B ex articolo 1 L. 381/91:	
	a) Indotto industriale;	
	b) Erogazione di servizi quali: pulizie industriali ordinarie e straordinarie, piccole	
	manutenzioni, attività di disinfestazione, facchinaggio, movimentazione e trasporti	

	in genere, attività di lavanderia e lavapiatti, veicolazione pasti per mense azienda-	
	li, case di riposo, scuole, nonché tutti quei servizi collegati con quanto sopra; -----	
	c) Gestire la produzione, lavorazione e commercializzazione (anche in serie) di ma-	
	nufatti in genere sia in proprio che in conto terzi, nonché l'effettuazione di prodotti	
	di artigianato artistico, di lavori di falegnameria, di sartoria, di ceramica e di pro-	
	dotti derivanti da attività lavorative dei soci (con l'esclusione dell'impiego di ma-	
	teriali preziosi e pregiati) presso appositi centri di lavoro sia di carattere artigiana-	
	le che non; -----	
	d) Terziarizzazione di fasi di processi produttivi per conto di imprese operanti nel	
	settore dolciario, caseario, meccanico, tessile, agricolo ed altri settori ad essi affi-	
	ni; -----	
	e) gestire e promuovere totalmente o parzialmente attività editoriali, -----	
	f) Occuparsi di opere di riassetto, bonifiche industriali, ristrutturazione e risana-	
	mento di immobili civili, industriali, commerciali e rurali; attività di pulizia e giar-	
	dinaggio, manutenzione e protezione parchi, giardini ed aree a verde pubblico e	
	delle aree di rispetto naturalistico in genere, realizzando e gestendo anche ricoveri	
	per animali su affidamento di privati o degli Enti locali sia pubblici che privati, at-	
	tività di raccolta differenziata e manutenzione degli impianti di depurazione; -----	
	g) Gestire e condurre pubblici servizi commerciali, ricreativi, ricettivi o condurre e-	
	sercizi di ristoro quali: bar, ristoranti, mense, chioschi, centri e circoli ricreativi,	
	strutture sportive purché finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svan-	
	taggiate, anche in appalto e subappalto; -----	
	h) Condurre aziende agricole e forestali, di coltivazione ortofrutticola, biologica e/o	
	florovivaistica, con svolgimento di attività connesse alla coltivazione del fondo,	
	compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei	

	prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette;	
	i) Organizzare e gestire servizi di recapito postale nonché di custodia parcheggi e	
	attività accessorie in aree pubbliche e private;	
	j) Organizzare e gestire servizi amministrativi, di consulenza e tecnico aziendali,	
	servizi di uscierto, call-center e segretariato per Enti privati e pubblici.	
	Per una migliore realizzazione degli scopi e finalità indicate la cooperativa potrà integrare	
	sia in modo permanente, sia secondo contingenti opportunità la propria attività con quella	
	di altre strutture cooperative promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni	
	frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	La cooperativa potrà, inoltre, svolgere ogni attività affine o strumentale a quelle sopra elen-	
	cate e, comunque, connesse sul piano organizzativo, di studio e di ricerca, sia in Italia che	
	all'estero, nonché stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati per tutte le attività con-	
	nesse all'oggetto sociale.	
	La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvederà a richiedere ed ottenere le necessa-	
	rie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconoscimenti, parifiche, convenzioni o prese d'atto	
	per l'espletamento delle sue attività e delle attività collaterali.	
	La cooperativa, senza che ciò costituisca attività prevalente e nel rispetto delle norme di	
	cui alla legge 05 luglio 1991, n.197 e delle altre disposizioni in materia, potrà compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, indu-	
	striale e finanziaria necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque at-	
	tinenti ai medesimi.	
	La cooperativa potrà tra l'altro:	
	a) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano	
	attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale e comunque in misura non pre-	
	valente;	

	b) Partecipare ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare	
	e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il	
	credito;	
	c) Concedere avalli cambiari, fideiussori e qualsiasi altra garanzia, sotto qualunque forma,	
	osservati i limiti di legge per l'esercizio di siffatte attività finanziarie.	
	Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa è inoltre fattivamente	
	impegnata a integrare e coordinare in modo permanente o per motivi e necessità contingen-	
	ti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili e	
	aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di im-	
	presa ed a qualsiasi altro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della	
	Cooperativa.	
	La società è costituita esclusivamente da persone fisiche e, sebbene possa svolge-	
	re la propria attività anche con i terzi, è a vocazione prevalentemente mutualisti-	
	ca, pertanto si avvarrà prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle	
	prestazioni lavorative dei soci.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto so-	
	ciale la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi.	
	La Cooperativa potrà inoltre usufruire di tutti i mezzi previsti dalle norme comunitarie, sta-	
	tali, regionali e da Organismi locali territoriali di ogni Ente.	
	ART.3)- Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in un numero illimitato di quote nomina-	
	tive di Euro 40,00 (quaranta virgola zero zero) ciascuna.	
	I soci potranno effettuare anticipazioni in conto capitale in proporzione alla loro partecipa-	
	zione al capitale sociale, infruttifere di interessi. La presente norma di ordine generale so-	
	stituisce ad ogni effetto la formale deliberazione richiesta dall'art.43 del D.P.R. 29 settem-	
	bre 1973 N°597.	

	ART.4)- Il numero dei soci non potrà essere inferiore a tre, salvo il disposto dell'art.2522,	
	comma 2, del codice civile.	
	Possono essere soci coloro che esercitano arti, mestieri, professioni od attività inerenti allo	
	scopo della cooperativa e che, per le loro attitudini, capacità o specializzazione professio-	
	nale, possono cooperare all'esercizio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei	
	servizi e delle prestazioni da questa resi a favore dei soci.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero stretta-	
	mente necessario al buon funzionamento dell'Ente e comunque in numero mai superiore ai	
	limiti stabiliti dalla legge.	
	Possono far parte della Società, ai sensi dell'articolo 2, legge 8 novembre 1991 n.381, soci	
	volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle sole spese so-	
	stenute e documentate e salva l'applicazione della normativa vigente in tema di assicura-	
	zione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci ed il loro numero non può superare	
	la metà del numero complessivo dei soci.	
	Possono far parte della cooperativa persone svantaggiate ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	4 della citata legge 8 novembre 1991 n.381. Tali persone ai sensi del comma secondo del	
	citato articolo 4 devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della coo-	
	perativa. A tali persone svantaggiate si applica il regime contributivo di cui al comma terzo	
	del citato art.4° L. 8/11/91 n.381.	
	L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'inte-	
	ressato.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, una somma da determinarsi even-	
	tualmente nell'atto costitutivo per il primo esercizio e successivamente dall'assemblea per	
	ciascun esercizio sociale.	

	ART.5)- L'aspirante socio deve presentare domanda presso la sede sociale specificando: ---	
	- nome, cognome, luogo, data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale, partita	
	I.V.A.; -----	
	- la documentazione comprovante il possesso di requisiti o di interessi tali da essere perti-	
	nenti all'oggetto della cooperativa; -----	
	- il numero delle quote che intende sottoscrivere; -----	
	- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali. -----	
	ART.6)- I soci sono obbligati a versare l'importo delle quote sottoscritte al più presto pos-	
	sibile e comunque entro trenta giorni dalla sottoscrizione. -----	
	ART.7)- La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per esclusione. -----	
	Il recesso è consentito al socio nei casi stabiliti dalla legge ed in particolare dall'art.2437	
	c.c., nonchè, in ogni caso, con preavviso di almeno trenta giorni, sempre che non venga	
	meno il numero minimo legale di soci richiesto per la sopravvivenza della cooperativa. -----	
	ART.8)- Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione escluderà il	
	socio che: -----	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----	
	b) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque ti-	
	tolo verso la società; -----	
	c) non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, del regolamento di cui all'art.28, oppure	
	le deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Unico	
	legalmente prese; -----	
	d) contravvenga agli obblighi di cui all'art.6 del presente statuto; -----	
	e) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; -----	

	g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento	
	come deliberato dall'articolo 1453 e seguenti del codice civile.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per l'esclusione limitatamente al socio ha effetto dalla	
	annotazione nel libro soci.	
	ART.9)- Nei casi di decesso di un socio il rapporto societario continuerà con gli eredi o i le-	
	gatari della di lui quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione e vi sia il	
	parere favorevole del consiglio di amministrazione, e salvo che gli eredi o legatari preferi-	
	scano il rimborso della quota.	
	ART.10)- Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione, a norma degli articoli 4, 8	
	e 9, così come quelle di cui al successivo articolo 12, devono essere motivate e comunicate	
	a mezzo di lettera raccomandata all'interessato.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l'esclusione del socio nel rispetto più as-	
	soluta delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'e-	
	scusione ed avergli concesso un termine di quindici giorni per presentargli eventuali memo-	
	rie e controdeduzioni.	
	In ogni caso, il socio, verso la pronuncia di esclusione, può ricorrere entro trenta giorni al-	
	l'assemblea dei soci.	
	Per gli eredi o legatari, nonchè per il socio escluso o recedente, la liquidazione della quota	
	sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scio-	
	glie limitatamente al socio; dovrà comunque essere rimborsato il sovrapprezzo che il socio	
	abbia versato al momento della sua ammissione nella Società e non utilizzato ai sensi di leg-	
	ge e di statuto.	
	PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART.11)- Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale;	

	b) dal fondo di riserva legale;	
	c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi di previ-	
	sione di oneri futuri o costituiti da sussidi e premi governativi o da introiti comunque am-	
	messi dalla legge per un miglior raggiungimento degli scopi sociali.	
	ART.12)- Le quote sociali sono sempre nominative e non possono essere cedute a terzi con	
	effetto verso la Società, nè possono essere sottoposte a pegno o a vincolo senza la preven-	
	tiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	ART.13)- L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno: nei termini di legge l'or-	
	gano amministrativo provvederà alla redazione del bilancio ed alla sua presentazione all'As-	
	semblea dei soci.	
	ART.14)- Gli utili netti annuali saranno così ripartiti:	
	a) non meno del 30 (trenta) per cento al fondo di riserva legale;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per	
	la promozione o lo sviluppo della cooperazione;	
	c) un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali frutti-	
	feri, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;	
	d)- una quota da destinare alla corresponsione di una "integrazione salariale" ai soci lavora-	
	tori, quale ristorno, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, secondo il rego-	
	lamento di cui all'art.28;	
	e) la quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non utilizzata per la rivalu-	
	tazione delle quote, o assegnata ad altre riserve o fondi, deve essere destinata ai fini mu-	
	tualistici.	
	ART.15)- E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante la vita sociale.	
	ASSEMBLEE	
	ART.16)- L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.	

	E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:	
	- approvazione del bilancio	
	- nomina degli Amministratori e Sindaci	
	- trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla competenza dell'assemblea dallo Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:	
	- sulle modifiche dello statuto	
	- sulla nomina dei liquidatori.	
	ART.17)- L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.	
	Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto della Società, sul trasferimento della sede sociale ovvero sullo scioglimento della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei voti di tutti i soci.	
	L'assemblea viene convocata mediante avviso scritto reso pubblico mediante affissione nella sede sociale e lettera consegnata a mano o spedita ai soci almeno otto giorni prima della seduta. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato.	
	ART.18)- Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista o ne è informato l'organo di ammini- strazione nonchè, se vi esista, il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.2479 bis, quinto com-	

	ma, codice civile; tuttavia in tali ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	ART.19)- L'assemblea, per l'approvazione del bilancio, sarà convocata entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio, con possibilità di proroga, in caso di particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società, fino a centottanta giorni.	
	L'Assemblea dovrà essere convocata su richiesta scritta da almeno un quinto dei soci, di-	
	retta al Consiglio di Amministrazione.	
	ART.20)- Nelle assemblee hanno il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei	
	Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sotto-	
	scritta.	
	La modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.	
	Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rap-	
	presentino almeno un mezzo (1/2) dei voti dei soci presenti.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza e potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	ART.21)- Ciascun socio ha un voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte.	
	I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.	
	Spetta al presidente dell'assemblea, constatare la regolarità della costituzione e delle dele-	
	ghe.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	Non possono essere delegati i componenti l'organo amministrativo e i dipendenti della so-	
	cietà.	
	ART.22)- L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione. In sua mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente e se del	
	caso procede alla nomina di due scrutatori.	

	L'assemblea nomina un segretario: esso può essere un non socio.	
	ART.23)- La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.	
	Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni dell'Assemblea.	
	AMMINISTRAZIONE - COLLEGIO SINDACALE	
	ART.24)- La società è amministrata, secondo quanto viene determinato per la prima volta	
	nell'atto costitutivo ed in seguito dall'assemblea di volta in volta all'atto del rinnovo delle	
	cariche, alternativamente dai seguenti organi:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, presieduto da un	
	Presidente, che funziona ai sensi di legge.	
	L'amministratore unico ed i consiglieri potranno essere scelti solo tra i soci. Essi sono di-	
	spensati dal prestare cauzione.	
	L'amministratore unico ed i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre e-	
	sercizi , salvo revoca per giusta causa o dimissioni, salvo una minore durata stabilita all'at-	
	to della nomina, e tutti sono rieleggibili.	
	Può essere altresì nominato un Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, con poteri	
	sostitutivi in caso di impedimento, conflitto di interessi e lontananza.	
	Art.25)- L'organo amministrativo è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione	
	ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, e più segnatamente gli so-	
	no conferiti tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non	
	siano, in modo tassativo, riservati all'assemblea dei soci.	
	All'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma	
	sociale libera e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di	
	promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie ed amministrative, nonchè transigere,	

	conciliare e compromettere.	
	Art.26)- Il compenso ed il trattamento di fine mandato, spettante all'amministratore unico	
	o al Consiglio di Amministrazione, o ai direttori nominati, nonché il rimborso delle spese so-	
	stenute per ragione del loro ufficio, sono determinati dall'assemblea dei soci.	
	ART.27)- La società, nel caso in cui sia obbligatorio o per espressa volontà dell'assemblea,	
	si doterà di un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati	
	ai sensi di legge.	
	Il Collegio Sindacale si occuperà anche del controllo contabile della società e funzionerà ai	
	sensi di legge.	
	ART.28)- Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società dovrà essere disciplina-	
	to da un Regolamento, da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'As-	
	semblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, con particolare riferi-	
	mento al rapporto lavorativo e retributivo intercorrente tra i soci lavoratori e la cooperati-	
	va, ai sensi dell'art.6 l.n.142 del 3/4/2001.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART.29)- In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori,	
	preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed eventual-	
	mente i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della Cooperazione.	
	ART.30)- Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa	
	parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative sociali e rette	
	coi principi della mutualità anche agli effetti tributari, nonchè, in quanto compatibili, le	
	norme sulle società a responsabilità limitata.	
	Firmato: Pagnozzi Vincenzo, Del Vecchio Cosimo, Cosimo Maio, Angelo Moretti,	